

## DISEGNO DI LEGGE

**presentato dal Ministro degli affari esteri**

(DINI)

**di concerto col Ministro dell'interno**

(NAPOLITANO)

**col Ministro di grazia e giustizia**

(FLICK)

**col Ministro del tesoro e del bilancio e della programmazione economica**

(CIAMPI)

**e col Ministro della difesa**

(ANDREATTA)

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 5 NOVEMBRE 1997**

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Ministero della difesa italiano e il Ministero della difesa macedone sulla cooperazione nel campo della difesa, fatto a Skopje il 9 maggio 1997

## INDICE

Relazione .....	<i>Pag.</i>	3
Disegno di legge .....	»	5
Testo dell'Accordo (in lingua italiana) .....	»	6
Testo dell'Accordo (in lingua inglese) .....	»	12

ONOREVOLI SENATORI. - La *Former Yugoslav Republic of Macedonia* - FYROM, (chiamata correntemente Macedonia) è andata progressivamente intensificando i rapporti con l'Italia in ragione di una precisa scelta di collaborazione e di buon vicinato con un Paese che essa ritiene essenziale come referente politico, economico e culturale, nell'ambito più generale della sua vocazione europea.

Skopje si è data quale obiettivo prioritario della propria azione di politica estera l'adesione all'Unione europea, con la quale ha già stipulato un Accordo di cooperazione, e alla NATO. Essa ha adottato quindi al suo interno le misure necessarie per rendere le proprie Forze armate compatibili con gli *standard* NATO, e ha di recente definito il primo programma individuale di partenariato con la NATO stessa per il biennio 1996-1998; partecipa alle attività del *North Atlantic Cooperation Council* (NACC). La visita a Skopje di Solana del 25-26 marzo 1997 è stata considerata dalla Parte macedone come un appoggio all'orientamento atlantico del Paese.

La FYROM è inoltre membro dell'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (OSCE), dell'Iniziativa centro-europea (InCE) e di altre iniziative di collaborazione regionale.

Le Autorità macedoni avevano avanzato sin dal dicembre 1995 una richiesta di cooperazione tecnico-militare con l'Italia, incentrata sull'addestramento di ufficiali macedoni presso le nostre Accademie militari, sull'attuazione di esercitazioni congiunte ed, infine, sulla collaborazione tecnico-militare. Tali richieste furono sottolineate in particolare in occasione della visita a Tirana dell'allora Ministro della difesa, generale Corcione, nel marzo 1996. Da parte italia-

na, considerato il nostro interesse al consolidamento della cooperazione bilaterale con Skopje in tutti i settori di comune rilevanza, unitamente al fatto che la Macedonia ha già avviato forme di collaborazione nel settore della difesa con altri Paesi, si è deciso di accogliere la richiesta macedone e di concludere il negoziato per un Accordo di collaborazione bilaterale nel settore della difesa.

Onde superare il problema della denominazione del Paese (la dizione ufficiale provvisoria, FYROM, non è accettabile per i macedoni), si è ricorsi alla formula aggettivata «Ministero della difesa macedone». Simile formula è stata accettata da parte italiana in occasione della recente conclusione di tutta una serie di accordi bilaterali.

Da un'analisi particolareggiata dell'articolo, si osserva che i settori della cooperazione vengono indicati (articolo 3) nella sicurezza e nella politica di difesa, nelle questioni legate ad operazioni umanitarie, nel rispetto dei trattati internazionali sulla difesa, sicurezza e controllo degli armamenti, nella formazione ed equipaggiamento delle Forze armate, nel controllo dei materiali per la difesa e dell'inquinamento causato da strutture militari, nella medicina, nello sport e nella storia militare.

L'articolo 4 illustra le forme della cooperazione stessa, individuate, tra l'altro, in incontri dei Ministri della difesa, dei Comandanti in Capo o dei loro sostituti, in scambi di esperienze tra esperti delle due Parti, nell'organizzazione di attività comuni nell'ambito del programma della *Partnership for Peace*, in discussioni, incontri e partecipazione a conferenze e corsi, negli scambi di informazioni e pubblicazioni didattiche.

L'articolo 6 disciplina il trattamento del materiale classificato, dei progetti, dei disegni e di ogni altra informazione, garantendone le misure di sicurezza e l'utilizzo per gli scopi cui sono specificatamente destinati secondo le intese tra le Parti nell'ambito delle finalità dell'Accordo.

Gli articoli 7 e 8, infine, vertono, rispettivamente, sullo scambio di informazioni per l'attuazione dell'Accordo, che dovrà effettuarsi tramite ambasciate e sulle vertenze

tra le Parti che dovranno risolversi mediante trattative tra le Parti stesse.

Dall'attuazione del presente provvedimento non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato e, pertanto, non si rende necessaria la relazione tecnica di cui al comma 2 dell'articolo 11-ter della legge 5 agosto 1978, n. 468, introdotto dall'articolo 7 della legge 23 agosto 1988, n. 362.

**DISEGNO DI LEGGE**  

---

## Art. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo tra il Ministero della difesa italiano e il Ministero della difesa macedone sulla cooperazione nel campo della difesa, fatto a Skopje il 9 maggio 1997.

## Art. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 9 dell'Accordo stesso.

## Art. 3.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.









































